

LA NOTIFICA ESEGUITA DALL'AVVOCATO

La legge n° 53 del 1994

Firenze, 10 giugno 2011

Avv. Fabrizio Ariani



REQUISITI

- ✘ Titolarità di procura alle liti
- ✘ Preventiva autorizzazione del consiglio dell'Ordine
- ✘ Possesso del registro cronologico vidimato

ATTI NOTIFICABILI

- ✘ A mezzo servizio postale:
 - + materia civile, amministrativa, stragiudiziale
- ✘ Notifica diretta:
 - + materia civile, amministrativa, stragiudiziale, ma **solo** se il destinatario sia altro avvocato domiciliatario di una parte e sia iscritto allo stesso Albo del notificante

FORME POSSIBILI DI NOTIFICA E REGISTRO CRONOLOGICO :

a mezzo posta

diretta

Nel registro cronologico vi è una parte comune ad entrambe, ed una parte per annotazioni specifiche per ciascuna

NOTIFICA A MEZZO POSTA: LA RELATA

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Fabrizio Ariani, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 13.10.2004, ai sensi della Legge 21.1.1994 n° 53, HO NOTIFICATO il presente atto a

CAIO SEMPRONIO, elettivamente domiciliato in ROCCACANNUCCIA, Piazza Del Sole 18

Avvalendomi del servizio postale, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento spedito dell'Ufficio Postale di Firenze – Agenzia _____, oggi

Cron. N° _____

Avv. Fabrizio Ariani

N. Posteitaliane



76444131076-8

AG



76444131976-8

76444131076-8

Posteitaliane

Spese addizionali: max. 1000€ (max. 1000€ per invio) - 0,10€ (A/R)

NON PUÒ OFFERIRE CERTIFICAZIONE

Accettazione **RACCOMANDATA**

AL TI UFFICIO

È vietato introdurre denaro e valori non raccomandati. Poste Italiane SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VAZ/PAZZA		N° CIV.
	C.A.T.	CORRISP.	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	VAZ/PAZZA		N° CIV.
	C.A.T.	CORRISP.	PROV.
SERVIZI ACCESSORI (BICI E V)		<input type="checkbox"/> I.A.R.	
Consigliamo di usare le buste raccomandate			

Spese
raccomandate (A/R)

TASSE

MITTENTE

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Atto della legge 21/01/1994, n. 53
Autorizzazione
del Consiglio Ordine Avvocati di
n. del

N. del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

Rec. N.

APPLICARE QUI IL
COUNCIL AZIEND

Avvertenza: Il presente atto deve essere consegnato possibilmente a cartaceo. Se questi il cartaceo può essere consegnato a persona di famiglia o che conviva con il notificato, a meno che il notificato sia un minore o un incapace o un interdetto o un assistito di legge, purché il consegnatario non sia un familiare stretto del notificato (art. 107, 108 e 109 c.p.c.) e non avrebbe o avrebbe il suo domicilio o residenza su indicata il più possibile presso il notificato o il familiare o il personale che, in mancanza di questi, è tenuto a ricevere il documento dall'apporto di un familiare.

[Empty box for signature or stamp]

LA NOTIFICA DIRETTA: IL VISTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Fac simile della richiesta di visto al Consiglio dell'Ordine, da unire all'atto prima della relata di notifica

Il Consiglio dell'Ordine apporrà il visto prima della relata di notifica, previa vidimazione dell'intero atto

On. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Si richiede il visto a norma dell'art. 4 Legge 53/94, per la notifica da parte dell'Avv. Fabrizio Ariani nei confronti dell'Avvocato Pinco Pallino, iscritto all'Albo degli Avvocati di Firenze.

Con ossequio.

Firenze,

Avv. Fabrizio Ariani

LA NOTIFICA DIRETTA: LA RELATA

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Fabrizio Ariani, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 13.10.2004, ai sensi della Legge 21.1.1994 n° 53, HO NOTIFICATO il presente atto a

AVV. PINCO PALLINO, quale procuratore domiciliatario di CAIO SEMPRONIO, Via Della Giustizia , 57 - FIRENZE

Ivi consegnandone copia conforme a mani di

che sottoscrive in calce al presente atto e sul registro cronologico.

Firma del ricevente _____

Generalità del ricevente _____

Qualifica del ricevente _____

Firenze , _____ ore _____

Cron. N° _____

Avv. Fabrizio Ariani

ATTIVITÀ SUCCESSIVE (NOTIFICA PER POSTA O DIRETTA)

- ✘ Art. 9. 1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

ATTIVITÀ SUCCESSIVE - SEGUE

Fac simile della lettera di
trasmissione alla cancelleria

Una copia timbrata dalla
cancelleria viene allegata
all'originale dell'atto notificato

Avv. FABRIZIO ARIANI
Viale G. Matteotti, 25 - 50121 FIRENZE
Tel. e fax 055-5004440
e-mail ariani2@virgilio.it

Firenze, 31 marzo 2009

Alla Cancelleria del
Tribunale di Firenze.

COMUNICAZIONE DI NOTIFICA DI ATTO GIUDIZIARIO (ai sensi dell'art. 9 L. 53/1994)

Il sottoscritto Avv. Fabrizio Ariani, autorizzato alle notifiche con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 13.10.2004 ai sensi della legge 21.10.1994 n° 53

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 9 della L. 53/94 di aver notificato in data **30 MARZO 2009** di atto di **APPELLO** avverso la **SENTENZA CIVILE n° 429/2009** emessa dal Tribunale di Firenze in data 5-6/2/2009.

Allega copia dell'atto notificato.

Avv. Fabrizio Ariani

LE MODIFICHE DELLA LEGGE 28 .12.2005, N. 263.

- ✘ 3-bis. Il notificante di cui all'articolo 1 che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge può anche servirsi delle procedure informatiche, già disciplinate dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso:
 - a) il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all'ufficio postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relazione di notificazione e del numero di registro cronologico di cui all'articolo 8;
 - b) l'ufficio postale trae dall'atto ricevuto telematicamente un originale e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro di vidimazione. L'ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui all'articolo 2 e, inserita la copia o le copie nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al destinatario, restituendo all'avvocato notificante, sempre a mezzo del servizio postale, l'originale dell'atto vidimato, con la relazione di notificazione;
 - c) su espressa richiesta dell'avvocato notificante, formulata con la trasmissione dell'atto, l'ufficio postale dà conferma in via telematica dell'avvenuta consegna dell'atto (1) .

1) Comma aggiunto dall'articolo 4 della legge 28 dicembre 2005, n. 263.

LA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 263.

× Modifiche all'art. 136 cpc (biglietto di cancelleria):

[I]. Il cancelliere, con biglietto di cancelleria [45 att.] in carta non bollata, fa le comunicazioni [133², 134², 163-bis³, 168-bis⁵, 181, 267², 289², 420¹¹, 485², 574¹, 630², 631¹¹, 709] che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero [71], alle parti [170, 176², 267²], al consulente [192¹; 90¹, 91² att.], agli altri ausiliari del giudice [68] e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

[II]. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica (1).

[III]. Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi (2).

(2) Comma aggiunto dall'art. 2 ¹ lett. b) n. 2 l. n. 263, cit., con effetto a partire dal 1° marzo 2006.

Artt. 133 – 134 cpc – avviso deposito sentenza - ordinanza

(identica formulazione per entrambi i casi)

[III]. L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere l'avviso (1).

(1) *Comma aggiunto dall'art. 2³ lett. a) d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80. Il secondo periodo è stato aggiunto in sede di conversione.*

Comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.)

- ✘ Con recente decreto il Ministero di Giustizia ha autorizzato la notifica del biglietto di cancelleria mediante posta elettronica certificata
- ✘ Entro breve tempo gli Uffici Giudiziari fiorentini si adegueranno
- ✘ Il Consiglio dell'Ordine avviserà tempestivamente
- ✘ Consiglio: **attivare la propria p.e.c.**

Spero che la relazione non abbia avuto questo effetto



In ogni caso

